

48195-17



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 29/09/2017

ALDO FIALE
LUCA RAMACCI
EMANUELA GAI
ANDREA GENTILI
ALESSIO SCARCELLA

- Presidente - ~~2~~ n. sez.
1169/2017
- Rel. Consigliere -

REGISTRO GENERALE
N.20444/2017

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
~~SENTENZA~~

sul ricorso proposto da:

ESPENHAHN HARALD nato il 09/05/1966

avverso la sentenza del 13/05/2016 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA

sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

~~letto/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE CORASANITI~~

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 52511 del 13 maggio 2016 (depositata il 12/12/2016), la Quarta Sezione Penale di questa Corte rigettava i ricorsi degli imputati avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Torino del 29\5\2015, emessa nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto, su impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino e della difesa degli imputati, dalle Sezioni Unite con sentenza n. 38343 del 24/4/2014 (depositata il 18/9/2014).

Veniva tra l'altro demandata, al giudice del rinvio, la rideterminazione della pena inflitta a **Harald ESPENHAHN**, quale amministratore delegato e membro del comitato esecutivo della "ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a.", esercente anche uno stabilimento sito in Torino, che il giudice del rinvio effettuava riguardo ai reati di omicidio colposo aggravato ed incendio colposo, in concorso formale tra loro, nonché per il reato di cui all'art. 437 cod. pen.

Avverso la suddetta pronuncia, il predetto propone tempestivo ricorso ai sensi dell'articolo 625-bis cod. proc. pen. tramite il difensore e procuratore speciale.

2. Premessa una descrizione della vicenda processuale, lamenta che la decisione della Quarta Sezione di questa Corte sarebbe frutto di una errata percezione, da parte del Collegio, della realtà risultante dagli atti e dai documenti di causa e, per tali ragioni, meritevole di essere corretta e riformata.

Deduce, in particolare:

- che le Sezioni Unite hanno annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Assise di Appello limitatamente alla ritenuta esistenza della circostanza aggravante di cui al capoverso dell'art. 437 cod. pen. ed al conseguente assorbimento del reato di cui all'art. 449 cod. pen., demandando al giudice del rinvio la rideterminazione delle pene in ordine ai reati di cui agli artt. 437, comma 1, 589, commi 1, 2 e 3, 61 n. 3, 449 in relazione agli artt. 423, 61 n. 3 cod. pen.;


- che la decisione oggetto di ricorso straordinario ha condiviso la motivazione



del giudice del rinvio, secondo il quale l'esclusione dell'ipotesi aggravata di cui all'art. 437, comma 2 cod. pen. stabilita dalle Sezioni Unite, non comporta la necessità di rideterminare la pena per il delitto di cui all'art. 589 cod. pen. in considerazione della diversità delle ipotesi delittuose; delle plurime violazioni cautelari imputate in relazione all'omicidio colposo e causalmente collegate all'evento dannoso che rileva unicamente quale obiettiva aggravante della fattispecie di cui al primo comma nell'art. 437, comma 2; dell'assenza di rapporto interferenziale tra la circostanza aggravante di cui all'art. 437 comma 2 ed il delitto di cui all'art. 589 cod. pen.; dell'assenza di effetti abrogativi della ipotesi di cui al primo comma dell'art. 437 cod. pen. quale conseguenza dell'esclusione dell'aggravante di cui al secondo comma; del fatto che l'assenza di relazione eziologica tra la omissione dolosa di cautela e l'evento disastroso non determina alcun effetto sulla integrazione dell'omicidio colposo e non influisce sul trattamento sanzionatorio; del fatto che, anche in caso di esclusione, peraltro non verificatosi, di una delle condotte ascritte come causalmente efficienti rispetto all'evento di cui all'art. 589 cod. pen., residuerebbe comunque una serie di violazioni regole cautelari nel settore antinfortunistico tali da escludere qualsiasi rilievo esimente o di minore gravità delle condotte riconducibili all'art. 589 cod. pen.

- che nell'assumere tale decisione, la Quarta Sezione penale di questa Corte sarebbe stata tratta in inganno dal numero degli atti processuali e dalle diverse contestazioni formulate nei confronti degli imputati, facendo rilevare come la contestazione di omicidio colposo plurimo nei loro confronti riguarderebbe esclusivamente l'aver omesso di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi non appena avuta conoscenza della loro necessità, misure che andrebbero individuate *per relationem* con riferimento all'accusa mossa al coimputato Harald ESPENHAHN, mentre ad altri coimputati sarebbero state addebitate condotte differenti e non sovrapponibili;

- che, conseguentemente, sarebbero stati configurati distinti e peculiari ambiti di responsabilità, che, nel loro caso, sarebbero irrilevanti, sul piano causale, ai fini dell'impedimento della verifica dell'evento, non potevano integrare un profilo di



colpa e che non dovevano, quindi, essere presi in considerazione ai fini della commisurazione della pena e di tale evenienza la Quarta Sezione penale non si sarebbe avveduta.

Insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso straordinario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile e la decisione può essere assunta *de plano*.

Va preliminarmente osservato, a tale proposito, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il sindacato di ammissibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto può essere compiuto senza formalità di procedura e le garanzie del contraddittorio scritto e senza seguire il rito camerale disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., in quanto l'art. 625-bis cod. proc. pen. prevede, al fine di evitare un'inutile attività giurisdizionale nei casi in cui l'inammissibilità sia evidente, un procedimento preliminare, a cognizione sommaria, per la deliberazione delle istanze finalizzate a contrastare un accertamento giudiziale divenuto irrevocabile (Sez. 3, n. 39179 del 08/05/2014, P.C. in proc. Annibali, Rv. 26054801; Sez. 3, n. 51013 del 24/10/2013, Locatelli, Rv. 25792701).

2. Ciò posto, occorre ricordare quale sia l'ambito di operatività dell'articolo 625-bis cod. proc. pen. delineato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280) hanno a tale proposito precisato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità che giustifica l'applicazione dell'articolo 625-bis cod. proc. pen. consiste in un "*errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso*".

Nella motivazione viene ulteriormente precisato che: se la causa dell'errore non



è identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale.

Ulteriori considerazioni sono state svolte in una successiva decisione (Sez. 1, n. 17362 del 15/4/2009, Di Matteo, Rv. 244067) ove, tenendo ben presenti i principi indicati dalle Sezioni Unite, si è ricordato come l'articolo 625-*bis* cod. proc. pen. sia stato introdotto dall'articolo 6, comma sesto Legge 26 marzo 2001, n. 128 su espressa sollecitazione della Corte Costituzionale (sentenza 395\2000) e sul modello di analogo istituto previsto dal codice di procedura civile, che in relazione a detta disposizione possono ritenersi formati canoni interpretativi consolidati e recepiti anche dalla dottrina proprio in ragione della sua origine e della elaborazione sviluppatasi con riferimento alla corrispondente norma processual-civilistica.

Data tale premessa, viene richiamata l'attenzione sulla circostanza, pure evidenziata dalle SS. UU., che l'introduzione dell'articolo 625-*bis* cod. proc. pen. sebbene abbia fatto venir meno il carattere di assolutezza della regola dell'intangibilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione, non ne ha comunque escluso il ruolo determinante di cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato e dello stesso sistema processuale, nonché di basilare sostegno al principio che le disposizioni in materia di ricorso straordinario, per la loro natura derogatoria alla suddetta intangibilità, non possono trovare applicazione al di fuori dei casi specificamente considerati in forza del divieto di cui all'articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale.



Si aggiunge, poi, che la specificità della disposizione ne limita l'applicazione al solo errore di fatto costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte di Cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità che sia, inoltre, caratterizzato dall'influenza esercitata sulla decisione (in tal senso "viziata") dalla inesatta percezione di risultanze processuali, il cui travisamento porti ad una sentenza diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore e la cui ingiustizia o invalidità costituiscono effetto dell'errore medesimo.

Alla luce di tali considerazioni la menzionata decisione, richiamando altri arresti giurisprudenziali, ribadisce che non possono essere dedotti errori valutativi o di giudizio; che l'errore di fatto deve concretarsi in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di Cassazione e, richiamando la terminologia utilizzata dell'art. 395, n. 4 cod. proc. civ., nel supporre "*la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa*" ovvero nel supporre "*l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita*" e purché tale fatto non abbia rappresentato "*un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare*", anche implicitamente ovvero che appartenga per legge al dibattito processuale in quanto questione rilevabile d'ufficio; che l'errore di fatto deve rivestire "*inderogabile carattere decisivo*"; che l'errore può consistere anche nell'omissione dell'esame di uno o più motivi di ricorso, sebbene entro determinati limiti, specificamente menzionati.

A tale decisione, cui si sono conformate altre pronunce, hanno fatto seguito altri interventi delle Sezioni Unite, nei quali si è ulteriormente chiarito che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527).

Tale principio è stato successivamente ribadito (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 26368601).

Ancor più recentemente si è, infine, affermato che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art.625-*bis* cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono,


rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016 (dep. 2017), Troise, Rv. 26895301).

3. Sulla base di tali principi, che il Collegio condivide e dai quali non intende discostarsi, appare di tutta evidenza che la sentenza è del tutto esente da quegli errori che, con argomentazioni palesemente infondate, il ricorrente ritiene di rilevare nella motivazione.

Tale manifesta infondatezza emerge inequivocabilmente dalla semplice lettura dei motivi di ricorso in precedenza sintetizzati, il cui contenuto è solo apparentemente riferibile ai presupposti per l'applicabilità dell'articolo 625-bis cod. proc. pen.

La sentenza censurata, con la quale, peraltro, il ricorrente si confronta solo in parte, ha diffusamente argomentato sullo specifico motivo di ricorso concernente proprio la rideterminazione della pena effettuata dal giudice del rinvio, ritenendola conforme a legge ed adeguatamente giustificata, tenendo anche ben presente, come emerge sempre dalla lettura, i contenuti dell'imputazione, le singole posizioni degli imputati e le condotte loro attribuite, nonché i contenuti della decisione delle Sezioni Unite che più volte richiama.

E', conseguentemente, del tutto assente l'errore di fatto attribuito al giudice di legittimità, risolvendosi il ricorso straordinario nella mera riproposizione sotto altra forma, in questa sede, di questioni già offerte in esame con i motivi di ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale.



4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in data 29.9.2017



Il Consigliere Estensore

(Dott. Luca RAMACCI)



Il Presidente

(Dott. Aldo FIALE)





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 19 ottobre 2017

La presente copia si compone di 8 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92